



Decreto Dirigenziale n. 279 del 24/07/2013

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 2 Tutela dell'ambiente

Oggetto dell'Atto:

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE - PARERE DELLA COMMISSIONE V.I.A. - V.A.S. - V.I. RELATIVO AL PROGETTO "IMPIANTO DI AUTODEMOLIZIONE" DA REALIZZARSI IN ZONA INDUSTRIALE ASI NEL COMUNE DI TEVEROLA (CE) - PROPOSTO DALLA SOC. PARTENOPEA METALLI SRL - CUP 6265

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che il titolo III della parte seconda del D.Lgs. 152/2006, così come sostituito dal D.Lgs 4/2008, in recepimento della Direttiva 85/377/CEE, detta norme in materia di Impatto Ambientale di determinati progetti, pubblici e privati, di interventi, impianti e opere, nonché detta disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale per le Regioni e Province Autonome;
- b. che con D.P.G.R.C. n. 10 del 29/01/2010, pubblicato sul BURC n. 10 del 01/02/2010, è stato emanato il Regolamento Regionale n. 2/2010 *"Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale"*;
- c. che con D.G.R.C. n. 683 del 08/10/2010, pubblicato sul BURC n. 76 del 22/11/2010, è stata revocata la D.G.R. n. 916 del 14 luglio 2005 e sono state individuate le modalità di calcolo degli oneri dovuti per le procedure di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza in Regione Campania;
- d. che con D.G.R.C. n. 211 del 24/05/2011, sono stati approvati gli *"Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale in Regione Campania"*;
- e. che con D.G.R.C. n. 406 del 04/08/2011 è stato approvato il *"Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla Valutazione di Impatto ambientale e alla Valutazione di Incidenza di cui ai Regolamenti nn. 2/2010 e 1/2010, e della Valutazione Ambientale Strategica di cui al Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 17 del 18 Dicembre 2010"*, successivamente modificato ed integrato con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013;
- f. che ai sensi del Disciplinare approvato con summenzionata D.G.R. n. 406/2011:
 - f.1 sono organi preposti allo svolgimento delle procedure di VIA, VAS e VI:
 - la Commissione per le Valutazioni Ambientali (Commissione VIA/VI/VAS);
 - gli istruttori VIA/VI/VAS;
 - f.2 il parere per le procedure di Valutazione Ambientale è reso dalla Commissione VIA/VI/VAS sulla base delle risultanze delle attività degli istruttori;
- g. che con D.D. n. 554 del 19/07/2011, è stata indetta una manifestazione di interesse per l'iscrizione alla short list di funzionari regionali, dell'ARPAC e dell'ARCADIS cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- h. che con D.D. n. 648 del 04/10/2011 e ss. mm. ii., è stata approvata la short list del personale cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- i. che, con D.P.G.R.C. n. 105 del 10/05/2013, sono stati nominati i componenti della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);

CONSIDERATO:

- a. che con richiesta acquisita al prot. reg. n. 269419 del 5/04/2012, la Soc. Partenopea Metalli Srl, con sede in Teverola (CE) 81030 alla via Roma n. 308, ha trasmesso istanza di Verifica di Assoggettabilità alla V.I.A, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n.4, relativa al progetto "Impianto di autodemolizione" da realizzarsi in zona industriale ASI nel Comune di Teverola (CE);
- b. che l'istruttoria del progetto de quo è stata affidata dal Dirigente del Settore Tutela dell'Ambiente al gruppo istruttorio costituito da Ragone - Sammartino, appartenenti alla short list di cui al citato D.D. n. 648/2011;

RILEVATO:

- a. che detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione VIA – VI – VAS, che nella seduta del 23/05/2013, lo ha escluso dalla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale con le seguenti prescrizioni:
- le attività dovranno essere svolte nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs 209/2003 e s.m.i. e dalla DGR 83/2012 relativa al quantitativo massimo di veicoli stoccabili;
 - deve essere periodicamente verificato lo stato di usura dei mezzi operativi intervenendo prontamente qualora il deterioramento di parti di essi provochi un reale incremento della rumorosità ambientale;
 - i rifiuti da avviare allo smaltimento dovranno essere caratterizzati secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
 - l'impianto deve essere sottoposto a periodiche manutenzioni delle opere che risultano soggette a deterioramento, con particolare riferimento alle pavimentazioni esterne, alla rete fognaria, alle vasche di raccolta, in modo tale da evitare qualsiasi pericolo di contaminazione dell'ambiente;
 - al fine di limitare l'impatto paesaggistico derivante dall'opera, e di contenere le emissioni sonore, dotare il perimetro dell'impianto di un'ideale barriera di protezione ambientale, impiantando essenze arboree/arbustive autoctone, di altezza appropriata;
 - a seguito della dismissione dell'attività, la Ditta dovrà verificare il livello di contaminazione delle aree interessate dalla attività medesima, al fine di provvedere eventualmente alle operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito nel rispetto delle normative vigenti in materia di bonifica di siti contaminati;
 - è comunque necessario e obbligatorio acquisire tutte le eventuali autorizzazioni, concessioni, intese, licenze, pareri, nullaosta e assensi comunque denominati preordinati alla realizzazione del progetto, con particolare riferimento alle disposizioni di cui alla Parte Quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.. In particolare è necessario provvedere all'acquisizione di una nuova autorizzazione allo scarico presso l'ATO di competenza in considerazione dell'introduzione di una nuova attività di gestione rifiuti, di un nuovo impianto di trattamento reflui e di un nuovo scarico;
 - considerata la riduzione di superficie dell'impianto attualmente autorizzato con D.D. n. 17 del 27.01.2012 sarà necessario nuova richiesta di autorizzazione per l'attività in essere che tenga conto di tale nuova condizione operativa;
 - è necessario effettuare un'attività di monitoraggio dei valori di rumorosità prodotti nelle diverse fasi operative dell'impianto, onde verificare il rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente. Tale attività dovrà eseguirsi con oneri a carico del proponente con periodicità e modalità da stabilirsi in sede di autorizzazione;
 - prevedere un monitoraggio delle acque in uscita dall'impianto di trattamento e più in generale delle acque di scarico. Tale attività dovrà eseguirsi con oneri a carico del proponente con periodicità e modalità da stabilirsi in sede di autorizzazione.
- b. che la Soc. partenopea Metalli Srl ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n° 683/2010, mediante versamento del 19/09/2012 agli atti del Settore Tutela Ambiente;

RITENUTO, di dover provvedere all'emissione del decreto di compatibilità ambientale;

VISTI:

- D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- Regolamento Regionale n. 2/2010;
- D.G.R.C. n. 683/2010;
- D.G.R.C. n. 211/2011;
- D.G.R.C. n. 406/2011;
- D.D. n. 554/2011 e n. 648/2011;
- D.P.G.R. n. 105/2013;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore, nonché della dichiarazione di conformità resa dal Dirigente del Servizio 03,

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente trascritti e confermati:

1. DI escludere dalla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale, su conforme giudizio della Commissione VIA – VI – VAS, espresso nella seduta del 23/05/2013 , il progetto "Impianto di autodemolizione" da realizzarsi in zona industriale ASI nel Comune di Teverola (CE), proposto dalla Soc. Partenopea Metalli Srl, con sede in Teverola (CE) 81030 alla via Roma n. 308, con le seguenti prescrizioni:
 - le attività dovranno essere svolte nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs 209/2003 e s.m.i. e dalla DGR 83/2012 relativa al quantitativo massimo di veicoli stoccabili;
 - deve essere periodicamente verificato lo stato di usura dei mezzi operativi intervenendo prontamente qualora il deterioramento di parti di essi provochi un reale incremento della rumorosità ambientale;
 - i rifiuti da avviare allo smaltimento dovranno essere caratterizzati secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
 - l'impianto deve essere sottoposto a periodiche manutenzioni delle opere che risultano soggette a deterioramento, con particolare riferimento alle pavimentazioni esterne, alla rete fognaria, alle vasche di raccolta, in modo tale da evitare qualsiasi pericolo di contaminazione dell'ambiente;
 - al fine di limitare l'impatto paesaggistico derivante dall'opera, e di contenere le emissioni sonore, dotare il perimetro dell'impianto di un'ideale barriera di protezione ambientale, impiantando essenze arboree/arbustive autoctone, di altezza appropriata;
 - a seguito della dismissione dell'attività, la Ditta dovrà verificare il livello di contaminazione delle aree interessate dalla attività medesima, al fine di provvedere eventualmente alle operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito nel rispetto delle normative vigenti in materia di bonifica di siti contaminati;
 - è comunque necessario e obbligatorio acquisire tutte le eventuali autorizzazioni, concessioni, intese, licenze, pareri, nullaosta e assensi comunque denominati preordinati alla realizzazione del progetto, con particolare riferimento alle disposizioni di cui alla Parte Quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.. In particolare è necessario provvedere all'acquisizione di una nuova autorizzazione allo scarico presso l'ATO di competenza in considerazione dell'introduzione di una nuova attività di gestione rifiuti, di un nuovo impianto di trattamento reflui e di un nuovo scarico;
 - considerata la riduzione di superficie dell'impianto attualmente autorizzato con D.D. n. 17 del 27.01.2012 sarà necessario nuova richiesta di autorizzazione per l'attività in essere che tenga conto di tale nuova condizione operativa;
 - è necessario effettuare un'attività di monitoraggio dei valori di rumorosità prodotti nelle diverse fasi operative dell'impianto, onde verificare il rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente. Tale attività dovrà eseguirsi con oneri a carico del proponente con periodicità e modalità da stabilirsi in sede di autorizzazione;
 - prevedere un monitoraggio delle acque in uscita dall'impianto di trattamento e più in generale delle acque di scarico. Tale attività dovrà eseguirsi con oneri a carico del proponente con periodicità e modalità da stabilirsi in sede di autorizzazione.
2. CHE l'Amministrazione che provvederà al rilascio del provvedimento finale è tenuta ad acquisire tutti gli altri pareri e/o valutazioni previsti per legge nonché a verificare l'ottemperanza delle prescrizioni riportate e la congruità del progetto esecutivo con il progetto definitivo esaminato dalla Commissione VIA ed assunto a base del presente parere. E' fatto altresì obbligo, nel caso di varianti sostanziali del progetto definitivo esaminato, che il progetto completo delle varianti sia sottoposto a nuova procedura.
3. DI inviare, per gli adempimenti di competenza, il presente atto al Settore Tutela Ambiente ove è

visionabile la documentazione oggetto del procedimento *de quo*.

4. DI trasmettere il presente atto al proponente e all'ARPAC per i controlli di cui all'art. 29 comma 2 del D.Lgs. 152/2006
5. DI trasmettere il presente atto al competente Settore Stampa e Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC ed al web master per la pubblicazione sul sito della Regione Campania.

Avv. Simona Brancaccio